

**Dott. Mirko Rugolo**

Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Mario Conte**

Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Giovanni Orso**

Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Dott.ssa Paola Ongarato**

Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Dott.ssa Marta De Zen**

Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Dott.ssa Sara Martinazzo**

Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Michael Favrin**

Esperto Contabile

**Dott.ssa Milena Liviero**

Dottore Commercialista

**Circolare n. 18 / 2025**

Castelfranco Veneto, 03 settembre 2025

Spett.li

**CLIENTI**

**TRASPORTO MERCI E SERVIZI DI LOGISTICA – OPZIONE PER  
L'APPLICAZIONE DEL REGIME OPZIONALE (REGIME TRANSITORIO)**

A seguito delle modifiche apportate alla Finanziaria 2025, sono soggette a **REVERSE CHARGE** art.17 c.6 lett. a-quinquies) DPR 633/1972 le PRESTAZIONI DI SERVIZI effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati/ rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono **ATTIVITÀ DI TRASPORTO e MOVIMENTAZIONE DI MERCI e prestazione di SERVIZI DI LOGISTICA** → **Tale previsione è però subordinata all'autorizzazione UE.**

In attesa di tale autorizzazione, lo stesso Legislatore ha previsto che il prestatore e il committente possono **OPTARE per il versamento dell'IVA da parte del committente in nome e per conto del prestatore** (quest'ultimo solidalmente responsabile dell'imposta dovuta). In tal caso:

**1. La fattura è emessa dal prestatore.**

L'Agenzia delle Entrate dovrà aggiornare le Specifiche tecniche nonché la Guida della fattura elettronica al fine di individuare le modalità di emissione della fattura – in particolare dovrà essere specificato che l'IVA è versata dal committente/subappaltante ed individuato il codice Natura dell'operazione.

**2. L'imposta è versata dal committente con il mod. F24, senza possibilità di compensazione,** entro il 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore. A tal fine l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6045 utilizzabile per il versamento dell'IVA tramite il modello F24.

L'opzione ha **DURATA TRIENNALE** ed è **COMUNICATA DAL COMMITTENTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**. Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello utilizzabile per esercitare l'opzione per il regime IVA in esame.

L'esercizio dell'opzione in uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore prescinde dall'esercizio della stessa nel rapporto tra committente e primo appaltatore. Per ciascuno dei predetti rapporti va presentata un'autonoma comunicazione dell'opzione.

Tale modello dev'essere inviato all'Agenzia delle Entrate direttamente dal committente/subappaltante oppure tramite un soggetto abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, etc). L'invio

# CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

## PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

telematico va effettuato utilizzando esclusivamente il software “*ReverseChargeLogistica*” disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

L’opzione si considera esercitata dalla data di trasmissione telematica del modello di comunicazione. L’avvenuto ricevimento della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate è attestato con un’apposita ricevuta, che costituisce prova dell’avvenuta presentazione del modello.

I dati di una comunicazione trasmessa possono essere corretti inviando una **comunicazione correttiva**, la quale sostituisce integralmente la precedente. In questo caso però è possibile correggere solo eventuali dati errati, in quanto l’opzione esercitata rimane valida.

Per coloro che, durante il periodo transitorio, NON vogliono effettuare l’opzione per il pagamento dell’iva a carico del committente, possono continuare ad emettere e liquidare l’iva con le consuete modalità.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Distinti Saluti  
**CONTECERVI SRL STP**